



**COMUNE DI LUMEZZANE**  
**(PROVINCIA DI BRESCIA)**

**Ordinanza n. 14**

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CHIUSURA AI FREQUENTATORI DEI CIMITERI.**

**IL SINDACO**

Visto che nel territorio comunale sono stati individuati alcuni casi di positività al Covid19 e che sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie;

Visto il D.L. n. 6/2020 emanato al fine di fronteggiare l'emergenza ed in particolare l'art. 3 comma n. 2;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 650 c.p.;

Visto l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Visto il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020, prescrive che siano evitati tutti gli spostamenti non dovuti, e concessi solo quelli per motivi di lavoro, di salute, per l'acquisto di generi alimentari e per il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione;

Considerato che il DPCM 9 marzo 2020, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ;

Sentito il Centro Operativo Comunale;

Ritenuto che occorre vietare l'accesso indistinto ai cittadini nei cimiteri locali per le consuete attività di culto e pietà dei morti, in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato;

**ORDINA**

1. la chiusura al pubblico dei Cimiteri locali, fino al 03.04.2020 e comunque fino a nuove disposizioni;
2. l'accesso resta consentito esclusivamente per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali quali: tumulazioni e inumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di manutenzione;

3. la Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente ordinanza. La violazione della presente, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.

Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere - Ordinanze".

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Lumezzane, 17/03/2020

Il Sindaco  
Josehf Facchini  
(firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)